

(N. 1937)

ERRATA CORRIGE

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(CAPRIA)

col Ministro dei Trasporti

(BALZAMO)

e col Ministro della Marina Mercantile

(MANNINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 1982

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo e Scambio di lettere, firmato a La Valletta il 16 luglio 1981

ERRATA CORRIGE

ACCORDO

Articolo 2, *paragrafo 5.*

(pag. 5)

TESTO ERRATO

5. Quando l'Accordo stabilisce che il reddito proveniente da uno Stato contraente è, in tutto o in parte, esente da imposta in tale Stato e, in base alla legislazione in vigore nell'altro Stato contraente, detto reddito è tassabile con riguardo all'ammontare ivi rimesso o ricevuto e non con riguardo all'intero ammontare, l'esenzione da accordare nel detto primo Stato è limitata alla sola parte del reddito rimessa o ricevuta nell'altro Stato.

TESTO CORRETTO

5. Quando l'Accordo stabilisce che il reddito proveniente da uno Stato contraente è, in tutto o in parte, esente da imposta in tale Stato e, in base alla legislazione in vigore nell'altro Stato contraente, detto reddito è tassabile con riguardo all'ammontare ivi rimesso o ricevuto e non con riguardo all'intero suo ammontare, l'esenzione da accordare nel detto primo Stato è limitata alla sola parte del reddito rimessa o ricevuta nell'altro Stato.

Articolo 10, *paragrafo 2, lettera b), (ii).*

(pag. 11)

TESTO ERRATO

(ii) nonostante le disposizioni del subparagrapho (i), l'imposta maltese non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se tali dividendi sono pagati con profitti ed utili prodotti negli anni per i quali la Società beneficiaria di agevolazioni fiscali ecc.

TESTO CORRETTO

(ii) nonostante le disposizioni del subparagrapho (i), l'imposta maltese non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se tali dividendi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la Società beneficia di agevolazioni fiscali ecc.

Articolo 11, *paragrafo 3, lettere a) e b).*

(pag. 12)

TESTO ERRATO

a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale;

b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale;

TESTO CORRETTO

a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o

b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o

Articolo 15, *paragrafo 2, lettera a).*

(pag. 15)

TESTO ERRATO

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato;

TESTO CORRETTO

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato; e

Articolo 19.

(pagg. 16 e 17)

TESTO ERRATO

a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente *ecc.*

a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica *ecc.*

Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni *ecc.*

Le disposizioni del paragrafo 1, a), si applicano egualmente alle remunerazioni *ecc.*

TESTO CORRETTO

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente *ecc.*

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica *ecc.*

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni *ecc.*

4. Le disposizioni del paragrafo 1, a), si applicano egualmente alle remunerazioni *ecc.*

Articolo 25, *paragrafo 1.*

(pag. 21)

TESTO ERRATO

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni del presente Accordo *ecc.*

TESTO CORRETTO

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni del presente Accordo *ecc.*